

ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA

"EMILIA VILLA DI MONTPASCAL"

Via Torino 11 - Candiolo (TO)

STATUTO

PREMESSA

La scuola dell'Infanzia "Emilia Villa Di Montpascal" di Candiolo, istituita nel 1861, ha sede in via Torino n° 11.

É stata eretta in Ente Morale con R.D. del 24 Agosto 1862.

É stata riconosciuta IPAB operante nella sfera educativo-religiosa con D.P.C.M. del 21 dicembre 1978, G.U. 28 dicembre 1978 n° 360.

É stata riconosciuta come Personalità Giuridica di Diritto Privato con la delibera della G.R. 29 marzo 1993 n° 22-23771

É stata riconosciuta Scuola Materna Paritaria ai sensi della legge del 10 marzo 2000, n° 62 con Decreto n° 488/3756 del Ministero della Pubblica Istruzione in data 28 febbraio 2000.

Art. 1 - Origine

La scuola dell'infanzia Emilia Villa Di Montpascal con sede in Candiolo - TO - via Torino, 11, fu istituita il 29 ottobre 1861 ed eretta in Ente Morale con R. D. del 24 agosto 1862.

Art. 2 - Scopo dell'Ente

L'Associazione scuola dell'infanzia Emilia Villa Di Montpascal non ha fini di lucro e si pone all'interno del sistema formativo integrato per l'infanzia con lo scopo di accogliere i bambini dai tre ai sei anni (salvo diverse disposizioni legislative) per una educazione integrale della loro personalità, in una visione cristiana della vita.

La scuola accoglie i bambini e le bambine che chiedono di essere iscritti, compresi gli alunni con handicap o in condizioni di svantaggio.

La scuola opera sulle basi del Piano dell'Offerta Formativa e del Progetto Educativo, redatto in armonia con i principi della Costituzione e fedele all'ispirazione cristiana della scuola stessa.

Art. 3 - Organi dell'ente

Sono organi dell'Associazione.

- L'Assemblea Generale dei Soci
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- Il Vice Presidente

Art. 4 - Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea Generale dei Soci è formata da:

- Soci Sostenitori: sono coloro che versano, in unica soluzione, la somma stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
- Soci Ordinari: sono coloro che versano annualmente

la somma stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Gli importi potranno essere aggiornati con deliberazione dell'Assemblea, senza che ciò comporti modifica allo Statuto. I nuovi soci saranno ammessi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previa domanda accompagnata dalla presentazione di altri due soci, di cui almeno uno Consigliere del Consiglio di Amministrazione.

Ai soci è richiesto di condividere e di collaborare al miglior raggiungimento del Progetto educativo che si propone la scuola e di versare, nel termine stabilito, la quota di associazione stabilita.

Entrambe le tipologie di soci hanno diritto di voto.

Sono ammesse le deleghe; ciascun socio non può essere portatore più di una delega.

Viene meno la condizione di socio nei seguenti casi:

- per decadenza; quando non si è in regola con il pagamento della quota associativa annuale o quando non si interviene, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'Assemblea;
- per dimissioni volontarie;
- per esclusione; che viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, in conseguenza ai comportamenti del socio in contrasto con il progetto educativo della scuola.

Art. 5 - Competenze dell'Assemblea Generale dei Soci

Le competenze dell'Assemblea generale dei Soci sono le

seguenti:

- Elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione.
- Approvazione delle proposte di modifica dello Statuto con la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, dei $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Approvazione del bilancio.

Art. 6 - Convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci

L'assemblea Generale dei Soci è convocata annualmente dal Presidente del consiglio di amministrazione a mezzo di avviso scritto, almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione.

Un decimo dei componenti dell'Assemblea o un terzo dei componenti del Consiglio di amministrazione possono richiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea.

Il Presidente fissa la data dell'Assemblea entro trenta giorni dalla data della richiesta. Le adunanze dell'Assemblea dei Soci, in prima convocazione, sono valide quando sono presenti almeno la metà degli associati. L'assemblea può essere riunita in seconda convocazione in altro giorno e la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, con la sola esclusione delle votazioni previste al secondo punto dell'art. 5.

Gli atti dell'assemblea sono adottati a maggioranza dei voti.

Le deliberazioni concernenti le persone sono prese a scrutinio segreto.

I soci che compongono il Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle assemblee di deliberazione e approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità.

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione

L'Associazione scuola dell'infanzia Emilia Villa di Montpascal è retta da un Consiglio di Amministrazione costituito da sette persone.

È membro di diritto il Parroco pro-tempore della comunità ecclesiale di cui la scuola fa parte.

In costanza della convenzione fra l'Associazione scuola dell'infanzia Emilia Villa di Montpascal e il Comune di Candiolo, il Comune nomina due persone che lo rappresenti e che non sia ^{no} consigliere del Comune.

I restanti quattro Consiglieri sono eletti dall'Assemblea dei Soci secondo le previsioni dei precedenti articoli 5 e 6. Nell'ipotesi che la convenzione fra l'Associazione scuola dell'Infanzia Emilia Villa di Montpascal e il Comune di Candiolo non fosse più in essere, i rappresentanti del Comune decadono e saranno nominati consiglieri la prime due persone che, nell'ultima tornata

elettiva, erano state escluse e resteranno in carica sino alla fine del mandato. In mancanza della convenzione tale nomina passerà di competenza dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Sono eletti Consiglieri coloro che hanno ricevuto le preferenze dall'Assemblea dei Soci. Fra i Consiglieri eletti sarà nominato il Presidente e il Vice Presidente.

Decadono dalla carica di Consigliere coloro che:

- sono dimissionari;
- sono assenti dalle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive:
- cessino di rivestire la condizione di Socio per qualunque motivo.

Il Consigliere socio deceduto, dimissionario o comunque dichiarato decaduto è

sostituito automaticamente dal Socio che nelle ultime elezioni, abbia riportato il maggior numero dei voti e che accetti l'incarico.

Art. 8 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che è necessario.

È convocato dal Presidente a mezzo mail, sms, da inviare ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione. In caso di urgenza questo

termine può essere ridotto a ventiquattro ore. La convocazione del Consiglio può essere richiesta al Presidente da un terzo dei consiglieri e il Presidente è tenuto a fissare la data della riunione entro dieci giorni dalla data della richiesta.

Il Consiglio è valido quando è presente la maggioranza dei Consiglieri e le deliberazioni devono essere assunte a maggioranza dei voti degli intervenuti, sempre che non si tratti di materia per cui lo statuto richieda maggioranze qualificate.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Competenze del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione:

- vigila e collabora con il personale educativo della scuola per il miglior raggiungimento degli scopi dell'Ente;
- provvede all'amministrazione della scuola ed al suo regolare funzionamento;

- redige il bilancio;
- - propone all'assemblea dei soci eventuali modifiche allo Statuto
- provvede all'assunzione ed alla disciplina del personale;
- stipula convenzioni economiche con istituti od enti;
- delibera sulle richieste di ammissioni dei soci;
- propone l'adeguamento delle rette di frequenza degli alunni e i casi in cui queste non siano richieste;
- stabilisce le quote associative annuali per i soci sostenitori e per i soci ordinari
- delibera in genere su quanto non sia di competenza dell'assemblea dei soci.

**Art. 10 - Elezione del Presidente, del Vice Presidente,
del Segretario e del Tesoriere**

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

L'elezione del Presidente è valida se viene fatta con la presenza di tutti i consiglieri e viene eletto con la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti.

Il Vice Presidente, Il Segretario ed il Tesoriere vengono anch'essi eletti dal Consiglio a maggioranza dei voti dei presenti.

Le cariche sociali sono a titolo gratuito.

Sono previsti eventuali rimborsi delle spese sostenute.

Art. 11 - Competenze del Presidente

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione Scuola dell'Infanzia Villa di Montpascal di Candiolo ed è investito dei seguenti poteri che potrà esercitare con firma singola e disgiunta:

- convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio d'Amministrazione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio d'Amministrazione;
- sottoscrive i contratti deliberati per conto dell'Ente;
- rappresenta l'Associazione Scuola dell'infanzia Villa di Montpascal in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
- vigila, dirige tutta l'attività dell'Associazione firma la corrispondenza e gli atti d'ufficio.

In caso d'assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Presidente, delegato dal Presidente con tutti i poteri e le attribuzioni e, in caso d'assenza o impedimento anche del Vice Presidente, lo sostituisce il Tesoriere.

Art. 12 - Competenze del Segretario

Al Segretario compete la redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci,

la regolare tenuta dell'archivio, la raccolta e la conservazione degli atti ufficiali dell'Ente, il disbrigo della corrispondenza. Terrà inoltre, d'intesa con il Presidente, i rapporti diretti tra il Consiglio d'Amministrazione nel suo insieme, il Tesoriere e il Personale della Scuola.

Art. 13 - Competenze del Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile delle risorse dell'Ente. È incaricato della regolare tenuta dei libri contabili e dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi. E' inoltre compito del Tesoriere rendere conto al Consiglio d'Amministrazione degli incassi e dei pagamenti effettuati e di predisporre il bilancio e i rendiconti.. Collabora con il segretario alla regolare tenuta dell'archivio, alla raccolta e alla conservazione degli atti ufficiali dell'Ente anche con mezzi informatici.

Art. 14 - Mezzi finanziari

L'attività della scuola dell'infanzia Villa di Montpascal è svolta presso l'immobile di proprietà dell'Associazione, che costituisce il patrimonio indisponibile, ubicato a Candiolo in via Torino n. 11. Gli attuali identificativi catastali sono i seguenti: foglio 4 n. 34, sub. 1, zona censuaria U, cat. B01, classe U, consistenza 2763, superficie catastale 898, rendita Euro 3.424,74.

Alle spese per il funzionamento e per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione scuola dell'infanzia Emilia Villa di Montpascal provvede con:

- contributi dello stato, della regione e del comune;
- rette delle famiglie dei bambini frequentanti, che coprono in parte i costi del servizio;
- quote associative;
- oblazioni, lasciti o contributi di persone od enti.

Art. 15 - Divieto di distribuzione degli utili

L'esercizio finanziario si chiude annualmente il 31 dicembre.

Entro il 31 maggio di ogni anno l'Assemblea dei Soci approva il bilancio dell'esercizio precedente.

Sussiste il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione della scuola dell'infanzia Emilia Villa di Montpascal, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 16 - Reinvestimento degli utili

Sussiste l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione dell'Associazione scuola dell'infanzia Emilia Villa di Montpascal, esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo

istituzionale di solidarietà sociale.

Art. 17 - Scioglimento dell'Ente

Sussiste l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione scuola dell'infanzia Emilia Villa di Montpascal, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analogha attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per lo scioglimento dell'Ente è necessaria la convocazione di una apposita assemblea, e la deliberazione, a scheda segreta, deve riportare il voto favorevole allo scioglimento di almeno tre quarti degli associati. La proposta di scioglimento può essere fatta o dal consiglio legittimamente in carica e non scaduto o da un terzo degli associati.

Art. 18 - Adesione FISM

La scuola dell'infanzia Emilia Villa di Montpascal aderisce alla Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) e fa propri i principi contenuti nelle dichiarazioni dell'O.N.U., della Comunità Europea sui diritti dell'infanzia e quelli sanciti dalla Costituzione Italiana, con riferimento al Magistero della Chiesa.

Art. 19 - Volontariato

La Scuola dell'Infanzia Emilia Villa di Montpascal, in coerenza con quanto previsto dalla legge dell' 11 agosto

1991, n. 266 (G.U. n.196 del 22 agosto

II 1991) può utilizzare personale volontario per attività occasionali e saltuarie purché non rivolte a sostituire in tutto o in parte le attività del personale docente in organico.

Art. 20 Disposizione Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si osservano le vigenti disposizioni di legge.

